

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 45-8908

Definizione dotazione organica Agenzia Piemonte Lavoro 2019-2021 ai sensi dell'art. 8 della LR. 34/2008 e in attuazione della D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

l'art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ha stabilito che allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego venisse trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e che le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolassero la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794;

l'art. 1, c. 795, L. 205/2017 ha stabilito altresì che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedessero nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge per lo svolgimento delle relative funzioni;

l'art. 1, c. 807, inoltre, prevede il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di risorse destinate ai contratti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 c. 794 e ai contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, c. 797 della già citata l. 205/2017, con cui si provvede annualmente mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

la l.r. n. 34 del 22 dicembre 2008, novellata dalla l.r. n. 7 del 29 giugno 2018, all'art. 6, ha confermato l'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito APL) quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, attribuendo al medesimo i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

l'art. 8 della predetta l.r. n. 34/2008 dispone,

"1. "L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel

rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall' articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell' articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell' articolo 1, comma 795 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione ai sensi e secondo la disciplina richiamata all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell'opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

...omissis...

Considerato che l'art. 11 della citata l. r. 7/2018 stabilisce che “Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in euro 20.349.797,00”.

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 7148 del 11 luglio 2018 ha comunicato che sono state trasferite alla Regione Piemonte per l'anno 2018 le sopraccitate risorse statali, pari a Euro 19.370.205,00 per il personale a tempo indeterminato, pari a Euro 979.592,00 per il personale a tempo determinato, come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018 con numero 1-1575.

Preso atto altresì che con nota n. 6826 del 26 aprile 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle more dell'acquisizione del concerto da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze, ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto interministeriale di riparto delle risorse per l'anno in corso, ai fini dell'iscrizione del medesimo alla prima seduta utile.

Considerato che:

con Deliberazione n. 61 – 7800 del 30 ottobre 2018 “”Indirizzi applicativi per il trasferimento del personale dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 34/2008 e s.m.i.” la Giunta regionale:

ha preso atto degli esiti dell'opzione esercitata dai dipendenti interessati al trasferimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e smi, da cui risultano 338 optanti per l'inquadramento in Regione Piemonte e 63 per l'inquadramento in APL;

ha fornito alle competenti direzioni regionali, tra gli altri, gli indirizzi applicativi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e smi relativi al trasferimento e all'inquadramento del personale optante per la Regione Piemonte nel ruolo della Giunta regionale, ponendolo, quindi, in distacco presso l'Agenzia Piemonte Lavoro;

ha preso atto degli incarichi di posizione organizzativa in vigore e assegnati al personale trasferito titolare al 31 ottobre 2018 stabilendo per i medesimi la scadenza parificata agli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità istituiti e vigenti del ruolo della Giunta regionale;

con Deliberazione n. 62 – 7801 del 30 ottobre 2018 “”Linee di indirizzo in merito al reclutamento del personale dei Centri per l'impiego e al riparto delle risorse finanziarie connesse”, la Giunta regionale ha, tra l'altro:

approvato i criteri di calcolo dei limiti in materia di personale per la funzione servizi per l'impiego ed APL, fatte salve successive rideterminazioni alla luce del consolidamento della spesa del personale trasferito a seguito perfezionamento dei fondi salario accessorio e di eventuali indirizzi delle autorità centrali anche in ordine alle Linee di indirizzo di cui al Decreto 8/5/2018.

ha autorizzato APL, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e smi e delle Linee di indirizzo approvate con Decreto 8/5/2018, a programmare i piani triennali dei fabbisogni;

ha autorizzato APL alla costituzione di uno stanziamento di bilancio, a valere sulle risorse trasferite, per l'implementazione di un budget per finanziare un numero di posizioni organizzative congruo all'implementazione del modello organizzativo delineato da APL;

ha stabilito altresì che annualmente verranno garantiti i flussi finanziari da Regione ad Agenzia relativi alle spese per il personale e di funzionamento.

con Determinazione dirigenziale della Direzione Segretariato Generale n. 229 del 31.10.2018, è stato disposto, ai sensi della l.r. 34/2008, così come novellata dalla l.r. 7/2018, il trasferimento nel ruolo della Giunta regionale, con decorrenza 1° novembre 2018, secondo la categoria e la posizione economica possedute al 31.10.2018, con assegnazione alla struttura organizzativa (A1598A) della Direzione Coesione sociale competente in materia di Lavoro, del personale a tempo indeterminato dipendente delle province piemontesi e della Città metropolitana di Torino in servizio presso i C.P.I., che ha optato per il trasferimento in Regione Piemonte (n. 338 unità di personale) e il contestuale distacco funzionale dei medesimi presso A.P.L.

con Deliberazione n. 57 – 8111 del 14 dicembre 2018 “Agenzia Piemonte Lavoro - Definizione della dotazione organica per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR n. 62-7801 del 30.10.2018”, la Giunta regionale ha definito la dotazione organica di APL per il triennio 2018-2020 per una spesa complessiva presunta pari a:

Euro 6.307.884,40 per l'anno 2018,

Euro 7.709.570,29 per l'anno 2019

Euro 7.709.570,29 per l'anno 2020.

Visto l'accordo sottoscritto in data 14 marzo 2019 tra APL, Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali, di cui con la presente deliberazione è necessario prendere atto e con cui viene definita la calendarizzazione del trasferimento volontario in APL dei dipendenti inquadrati nei ruoli regionali e in distacco funzionale o già in avvalimento presso APL, di seguito indicata:

per le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno, la decorrenza del trasferimento è il 1° gennaio dell'anno successivo;

per la prima fase attuativa, le domande di trasferimento pervenute entro il 31.03.2019 sono accolte con decorrenza dal 1 maggio 2019.

Vista la D.D. del Segretariato generale, Settore Organizzazione e Pianificazione delle Risorse umane n. 94 del 19 aprile 2019, con cui si autorizza il trasferimento presso APL del personale regionale in distacco funzionale o già in avvalimento presso APL che ha presentato domanda di trasferimento nel ruolo dell'Agenzia entro il 31.03.2019.

Considerato che la cessione del contratto da Regione ad APL delle 33 unità di personale che hanno formulato istanza di mobilità volontaria verso l'Agenzia, con decorrenza dal 1 maggio 2019, implica:

- l'approvazione della nuova dotazione organica di APL
- la copertura finanziaria della spesa del personale trasferito
- l'adeguamento delle risorse finalizzate al salario accessorio relativamente alla quota di perequazione per il personale trasferito.

Ritenuto pertanto necessario approvare la nuova dotazione organica di APL ai sensi dell'art. 8 della l.r. 34/2008 ed in attuazione della DGR 62-7801 del 30.10.2018, definendola per una spesa complessiva presunta pari a:

€. Per l'anno 2019	9.380.626,94
€. Per l'anno 2020	9.380.626,94
€. Per l'anno 2021	9.380.626,94

Preso atto della necessità di rimandare a ulteriori provvedimenti, da adottare in sede di assestamento di bilancio, il trasferimento delle risorse relative al costo del personale trasferito a seguito della prima applicazione dell'accordo di cui al presente atto (stipendio tabellare e trattamento accessorio teorico, così come computato al momento del primo inquadramento in Regione), quantificabile in €1.671.056,65.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

1. di prendere atto dell'accordo sottoscritto, ai sensi della l.r. 7/2018, in data 14 marzo 2019 tra APL, Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali, con cui viene definita la calendarizzazione del trasferimento volontario in APL dei dipendenti inquadrati nei ruoli regionali e in distacco funzionale o già in avvalimento presso APL, di seguito indicata:

per le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno, la decorrenza del trasferimento è il 1° gennaio dell'anno successivo; per la prima fase attuativa, le domande di trasferimento pervenute entro il 31.03.2019 sono accolte con decorrenza dal 1 maggio 2019.

2. di prendere atto dell'elenco dei dipendenti indicati nella D.D. del Settore Organizzazione e pianificazione delle Risorse umane n. 94 del 19.04.2019;
 3. di confermare i criteri di calcolo dei limiti di spesa in materia di personale per APL, secondo quanto disposto con DGR 62-7801 del 30.10.2018;
 4. di definire ai sensi dell'art. 8 della LR 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR 62-7801 del 30.10.2018, la dotazione organica dell'Agenzia Piemonte Lavoro per il triennio 2019-2021, per una spesa complessiva presunta pari a:

€.	Per l'anno 2019	9.380.626,94
€.	Per l'anno 2020	9.380.626,94
€.	Per l'anno 2021	9.380.626,94
 5. di autorizzare APL, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i e delle Linee di indirizzo approvate con Decreto 8/5/2018, a programmare i piani triennali dei fabbisogni nel rispetto delle sopra identificate regole e limitazioni ed in particolare nel limite della spesa potenziale massima risultante dalla dotazione organica così come quantificata al punto 4);
 6. di autorizzare APL ad incrementare le risorse destinate al salario accessorio relativamente alla quota di perequazione per il personale trasferito;
 7. di dare atto che l'importo che Regione trasferirà con successivo provvedimento in fase di assestamento, ammonta ad €1.671.056,65 e comprende oltre al costo dello stipendio tabellare, anche il trattamento accessorio teorico, così come computato al momento del primo inquadramento in Regione;
 8. di demandare alle Direzioni competenti per materia l'adozione di eventuali atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)